

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchiniott.ssa Giovanna Ubalducci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 80 DEL 16/05/2012

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23/05/2012 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Ufficio Unico di Avvocatura -

Dalla Residenza Municipale, li 17 maggio 2012

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 546/2012=APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 182/2012 DEL 20/22.02.2012 NELLA CAUSA ELETTORALE PER LA DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO PER INCOMPATIBILITA'. DECISIONI IN MERITO.

L'anno duemiladodici, il giorno sedici, del mese di maggio, alle ore 09:00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2012 al 07/06/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

All'inizio della seduta sono presenti gli Assessori: Sanchi, Cibelli e Galvani.

Alle ore 9,30 entrano il Sindaco e l'Assessore Ubalducci.

Alle ore 9,40 entra il Vicesindaco Bondi.

Sono altresì presenti l'arch. Tomasetti e l'avv. Berti.

Il Sindaco esce e non partecipa alla discussione né alla votazione del presente argomento.

Ora gli Assessori presenti e votanti sono n. 5.

Assume le funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 27 - comma 2 - dello Statuto Comunale, la dott.ssa Ubalducci Giovanna.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 94 (proponente: Vice Sindaco Bondi) predisposta in data 15/05/2012 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 15/05/2012 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE avv. Andrea Berti;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 15/05/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 94

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 94 DEL 15/05/2012

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 546/2012=APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 182/2012 DEL 20/22.02.2012 NELLA CAUSA ELETTORALE PER LA DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO PER INCOMPATIBILITA'. DECISIONI IN MERITO.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA

OGGETTO: CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 546/2012 = APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 182/2012 DEL 20/22.02.2012 NELLA CAUSA ELETTORALE PER LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO PER INCOMPATIBILITÀ. DECISIONI IN MERITO.

PREMESSO che:

- con ricorso al Tribunale di Rimini notificato al Comune di Cattolica in data 06.09.2011 i sigg.ri OMISSIS in qualità di Consiglieri comunali ed il sig. OMISSIS in qualità di elettore, impugnavano la delibera del Consiglio Comunale di Cattolica, assunta in data 15 giugno 2011 e pubblicata nell'Albo pretorio in data 1/16 luglio 2011, avente ad oggetto la convalida degli eletti relativamente alle elezioni comunali del Comune di Cattolica svoltesi in data 15/29 maggio 2011, al fine di far accertare la sussistenza di una causa di incompatibilità alla carica in capo al sig. candidato eletto Sindaco del Comune di Cattolica alle sopra citate elezioni;
- i ricorrenti assumevano la sussistenza in capo al Sindaco della causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che così dispone: *"Non può ricoprire la carica di consigliere comunale n. 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune*";
- con Deliberazione G.M. n. 25 del 14.09.2011 il Comune stabiliva di costituirsi

nel suddetto procedimento giudiziario al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione;

- che detta decisione veniva assunta dalla Giunta comunale ritenendo che la questione della ineleggibilità/incompatibilità oggetto dell'azione popolare avesse formato oggetto di uno specifico esame da parte del Consiglio comunale e questo vi avesse provveduto in occasione della Delibera n. 1 del 15.06.2011;
- il Comune si costituiva in giudizio, opponendosi alle istanze dei ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato, con condannare dei ricorrenti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore dell'Amministrazione comunale;

VISTA la sentenza n. 182/2012, il cui dispositivo è stato letto all'esito dell'udienza del 20.02.2012 e la cui motivazione è stata depositata in data 22.02.2012, con cui il Tribunale di Rimini ha rigettato il ricorso, ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore del Sindaco, ponendo a loro carico anche le spese di CTU, mentre nulla ha disposto sulle spese di assistenza legale del Comune;

VISTO l'atto di appello avverso la suddetta sentenza proposto dai sigg.ri OMISSIS davanti alla Corte d'Appello di Bologna in data 19.03.2012 e notificato al Comune di Cattolica in data 29.03.2012, con pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per il giorno 29.05.2012 e termine per la costituzione in giudizio non oltre dieci giorni prima dell'udienza;

VISTA e condivisa la proposta di decisione sulla lite contenuta nella Nota dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 11/2012 del 14.05.2012;

CONSIDERATO che l'atto di appello non contiene elementi nuovi rispetto a quanto già sostenuto e contraddetto dalle parti in primo grado;

VISTA ed esaminata la parte motiva della sentenza di primo grado in base alla quale il Tribunale ha deciso in ordine alla legittimazione processuale del Comune ed in merito alle spese di lite;

CONSIDERATO che la decisione sul punto appare esaurientemente motivata, non prestandosi a particolari rilievi critici che consentano l'appello incidentale;

CONSIDERATO che il Sindaco si è già costituito nel giudizio d'appello tramite i suoi legali, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato;

CONSIDERATO che la Corte d'Appello assumerà la decisione sulla base di tutti gli atti e di tutti i documenti già acquisiti al fascicolo di 1° grado, tra i quali anche quelli prodotti dal Comune;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto di non proporre appello avverso il decreto predetto;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di non proporre appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 182/2012 del 20/22.02.2012 nella parte in cui nulla ha disposto sulle spese di assistenza legale del Comune;

2) di non costituirsi nel giudizio d'appello proposto davanti alla Corte d'Appello di Bologna (R.G. n. 546/2012) avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 182/2012 del 20/22.02.2012.

2) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali:
- all'Ufficio Unico di Avvocatura.

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....